DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018 18/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 246/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1003<sup>a</sup> riunione del 18 gennaio 2018

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 246/2017/E/EEL (di seguito: 246/2017/E/EEL).
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 246/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'<u>Allegato B</u> al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in 19 maggio 2017 (prot. Autorità 18085 del 22 maggio 2017).

### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
  - i. la presenza della sola tipologia solare fotovoltaico nell'aggregato relativo alle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: ciò non avrebbe permesso di beneficiare di effetti statistici di compensazione degli errori di programmazione fra impianti di fonti diverse;
  - ii. le frequenti variazioni della potenza dispacciata fra un mese e l'altro;
  - iii. in due zone di mercato, la presenza di un'unica unità di produzione rilevante alimentata da fonte eolica, in un caso dispacciata solo dal mese di aprile 2016 con conseguenti maggiori difficoltà di programmazione.

## CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

 gli elementi fattuali evidenziati dalla Società con riferimento alla composizione delle fonti caratterizzanti il proprio portafoglio consentono la determinazione della specifica soglia di tolleranza per le unità di produzione non rilevanti

- alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in linea con quanto previsto dalla deliberazione 246/2017/E/EEL;
- non hanno rilevanza le osservazioni della Società in merito alla variabilità della potenza dispacciata e all'acquisizione di unità di produzione solamente da aprile 2016: un operatore che intende affacciarsi nella compravendita all'ingrosso dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è tenuto al rispetto della regolazione (di cui fanno parte i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all'articolo 14.6 della deliberazione 111), indipendentemente dall'esperienza acquisita nel settore e indipendentemente dalla dinamica del numero di punti di immissione rientranti nel suo portafoglio;
- non hanno altresì rilevanza le osservazioni avanzate dalla Società sulla dimensione del proprio portafoglio: il livello medio di prestazione rilevante ai fini delle valutazioni sulla diligenza, infatti, è stato individuato tenendo conto delle *performance* di programmazione di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni analoghe a quello detenuto dalla Società.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

• alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 246/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle specifiche soglie di tolleranza applicabili a determinate unità di produzione.

#### RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 246/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'*Allegato B* ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 246/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'*Allegato B* al presente provvedimento

### **DELIBERA**

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 246/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo <u>Allegato B</u>, che viene pertanto sostituito dall'<u>Allegato B</u> al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;

- 2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 246/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'*Allegato B* al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
- 3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'<u>Allegato B</u>; la pubblicazione dell'<u>Allegato A</u> è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni